

## AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PER IL TRIENNIO 2016-2018

### 1. INTRODUZIONE

Questo documento costituisce il secondo aggiornamento del Piano triennale per la prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) adottato da questa Amministrazione con deliberazione della Giunta Comunale n. 9 in data 31/1/2014 e successivamente aggiornato con deliberazione G.C. n. 13 del 29/1/2015.

Il presente aggiornamento risponde all'esigenza, in particolare, di adeguare e integrare il P.T.P.C. ai contenuti, dell'Aggiornamento 2015 al PNA approvato dall'ANAC con delibera n. 12 del 28 ottobre 2015.

A tale fine, l'aggiornamento si concentra su alcuni interventi ritenuti necessari a seguito dell'emanazione della succitata delibera n. 12/2015 di ANAC nonché a seguito delle valutazioni generate dagli esiti della rilevazione effettuata in occasione della predisposizione della Relazione annuale ai sensi dell'art. 1, comma 14, della Legge n. 190/2012, confermando nel contempo, per quanto non modificato dal presente documento, tutti i contenuti del P.T.P.C. adottato da questa Amministrazione con i succitati provvedimenti. Si precisa, inoltre, che, come previsto dall'art. 10, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013 ("Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicazione, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"), una sezione del P.T.P.C. è costituita dal "Programma triennale per la trasparenza e l'integrità" il cui aggiornamento per il triennio 2016-2018 è stato approvato in concomitanza col presente Piano.

Pare utile anche ricordare che, alla luce di quanto previsto dall'art. 7 della legge n.124/2015 "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", nel corso del 2016 è prevista l'emanazione di nuove disposizioni in tema di revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, per cui è probabile l'adozione di un nuovo PNA.

Il presente aggiornamento del PTPC, infine, descrive gli impegni e le azioni che s'intendono porre in atto per dare concretezza alla disciplina della prevenzione della corruzione, così come sinteticamente riportati nell'unito schema temporale di realizzazione (vedi cronoprogramma).

### 2. AGGIORNAMENTO 2016-2018 P.T.P.C.

#### □ Il contesto esterno

Come riportato dall'Aggiornamento 2015 PNA, l'analisi del contesto esterno ha come obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche dell'ambiente nel quale l'Amministrazione opera, con riferimento, ad esempio, a variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche del territorio possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno. A tal fine, sono da considerare sia i fattori legati al territorio di riferimento dell'Amministrazione, sia le relazioni e le possibili influenze esistenti con i portatori e i rappresentanti di interessi esterni.

Dalla "Relazione sull'attività delle Forze di Polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata" per l'anno 2013, pubblicata sul sito della Camera dei Deputati, per quanto riguarda la Provincia di Teramo si evince che il territorio, pur non presentando situazioni endemiche di criminalità organizzata, tuttavia non è esente dalla presenza di personaggi legati ad organizzazioni criminali. A pag. 127 della relazione si legge quanto segue:

*"Nella provincia di Teramo non si registra il radicamento di associazioni criminali di tipo mafioso. Negli ultimi anni la vicinanza geografica ha favorito la presenza di appartenenti a gruppi criminali pugliesi e campani, dediti principalmente ad estorsioni ai danni di imprenditori e professionisti locali. Il porto di Giulianova (TE) ha potenziato la propria importanza commerciale, grazie all'incremento degli scambi commerciali; rappresenta, pertanto, un'alternativa per le rotte dei traffici di stupefacenti gestiti prevalentemente da nuclei familiari di etnia rom, stanziati sul territorio, coadiuvati soprattutto da cittadini albanesi. I gruppi rom come i "D i Rocco", i "Guamieri" e gli "Spinelli", sebbene siano stati colpiti negli ultimi anni da mirate indagini patrimoniali che ne hanno affievolito le risorse finanziarie illegali, risultano essere ancora molto attive nel territorio. Soprattutto lungo la fascia costiera sono particolarmente attivi nei settori del gioco d'azzardo, nelle corse clandestine dei cavalli, nelle truffe, nelle estorsioni, nell'usura e nel riciclaggio dei proventi illeciti con l'acquisto di beni immobili. Riguardo al fenomeno della tratta di giovani donne destinate allo sfruttamento sessuale, le indagini concluse negli ultimi anni hanno evidenziato l'attivismo di gruppi criminali di etnia romena, capaci di gestire, in regime di sostanziale autonomia, le attività illecite nel peculiare settore, anche in collaborazione con gruppi di altra matrice etnica, specialmente albanese. Il fenomeno della prostituzione è diffuso, in particolare, nelle zone dei comuni di Silvi Marina, Alba Adriatica, Martinsicuro e nella cosiddetta area della "Bonifica del Tronto". L'attività non viene esercitata negli appartamenti, soprattutto lungo la costa. Con riguardo alla criminalità straniera, si segnala l'operatività di albanesi, romeni e maghrebini, dediti a reati predatori, allo sfruttamento della prostituzione, al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti. Si riscontra una*

*discreta presenza di cittadini albanesi e dell'Est europeo che, pur provenienti da altre regioni, si avvalgono di basi di appoggio nella zona per organizzare furti e rapine in abitazioni ubicate prevalentemente in zone isolate. Nel traffico di migranti e nello sfruttamento della prostituzione sono attivi anche i nigeriani. Si registrano con sempre maggiore frequenza collaborazioni tra elementi locali, rom e albanesi ovvero tra rom e organizzazioni maghrebine. Inoltre, emergono situazioni di cooperazione tra bande di albanesi e soggetti siciliani, trasferitisi nell'area al confine tra la provincia di Teramo e la provincia di Ascoli Piceno. La comunità cinese è presente in modo significativo in Val Vibrata, zona ad alta concentrazione di insediamenti industriali; a cittadini di tale etnia possono essere ricondotti i fenomeni dell'abusivismo commerciale e del lavoro nero, la contraffazione di marchi nonché lo sfruttamento della prostituzione in danno di giovani donne connazionali. Per quanto riguarda i reati predatori, nel 2013, risultano in diminuzione le rapine in abitazione, gli incendi ed i danneggiamenti. Fanno, invece, registrare un incremento le rapine in banca, i furti con destrezza, i furti in abitazione e le truffe e frodi informatiche. I La comunità cinopopolare è costituita principalmente da cittadini provenienti dalle province dello Zhejiang e del Fujian”.*

Un Comune di piccole dimensioni come Penna Sant'Andrea che sempre si è considerato da questo punto di vista “tranquillo”, percepisce negli ultimi anni una minaccia a questa dimensione: si evidenziano una crescita di furti nelle abitazioni e, nel corso del 2015, si è verificato un furto notturno nella sede municipale.

Un ulteriore dato utile per poter identificare la presenza di eventuali rischi corruttivi, può essere rappresentato dal fatto che il Comune di Penna Sant'Andrea è stato ricompreso all'interno del cratere del terremoto del 6 aprile 2009.

In relazione a tale evento sismico l'Amministrazione comunale, alla data del 31/12/2015, ha, finora, accertato complessivamente impegni per un importo pari a circa 5 milioni di euro come finanziamenti per lavori di recupero degli edifici privati.

#### Il contesto interno

Per l'analisi del contesto interno, secondo l'Aggiornamento 2015 del PNA, si deve aver riguardo agli aspetti legati all'organizzazione e alla gestione operativa che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruzione. In particolare, tale analisi deve portare in evidenza, da un lato, il sistema di responsabilità e, dall'altro, il livello di complessità dell'Amministrazione.

In particolare, l'Aggiornamento 2015 del PNA richiede che, oltre le c.d. “aree di rischio obbligatorie” individuate dall'art. 1, comma 16 della legge n. 190/2012 nelle seguenti attività:

- a) autorizzazione o concessione;
- b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi;
- c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'art. 24 del D.lgs. n. 150/2009;

l'Amministrazione proceda all'analisi dei rischi anche di altre attività riconducibili ad aree con alto livello di probabilità di eventi rischiosi, quali:

- e) gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
- f) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;
- g) incarichi e nomine;
- h) affari legali e contenzioso.

L'Aggiornamento 2015 del PNA denomina l'insieme di tali aree come “aree generali”.

Sarà cura di questo Ufficio, comunque, verificare, per le aree sopra elencate, l'analisi dei rischi effettuata ed il relativo trattamento, alla luce, anche, delle indicazioni metodologiche contenute nell'Aggiornamento 2015 del PNA, prevedendo, nel caso, gli eventuali interventi correttivi e/o integrativi che si ritenessero necessari apportare al fine di garantire una maggiore efficacia delle misure adottate per il contrasto e la prevenzione del rischio corruttivo.

#### Ruolo degli organi di indirizzo

L'Aggiornamento 2015 del PNA evidenzia, in via generale, una scarsa partecipazione e/o coinvolgimento degli organi di indirizzo (Giunta – Consiglio comunale) nel processo di adozione del PTPC con la conseguente mancata condivisione degli obiettivi di prevenzione della corruzione. Per ovviare a tale carenza si ritiene opportuno prevedere un momento di “sensibilizzazione” dei soggetti politici (Sindaco, Assessori e Consiglieri comunali) sui temi del contrasto della corruzione e delle misure di prevenzione previste dal P.T.P.C. mediante l'organizzazione di uno o più incontri .

#### Integrazione del Codice di comportamento

Al fine di potenziare il ruolo del RPC all'interno della struttura in cui si trova operare, l'Aggiornamento 2015 del PNA indica l'opportunità che sia, in un qualche modo, sottolineata la centralità della sua funzione prevedendo l'introduzione nel Codice di comportamento predisposto dall'Ente uno specifico dovere di collaborazione “attiva” nei suoi confronti da parte di tutto il personale dipendente, dovere la cui violazione deve essere ritenuta particolarmente grave in sede di responsabilità disciplinare.

Al riguardo, l'art. 1, comma 9, lett. c), della legge n. 190/2012 dispone che il PTPC preveda «obblighi di informazione nei confronti del RPC chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano». Tali obblighi informativi ricadono su tutti i soggetti coinvolti, già nella fase di formazione del Piano e, poi, nelle fasi di verifica del suo funzionamento e dell'attuazione delle misure adottate. S'intende, pertanto, operare nel senso su indicato provvedendo a integrare il Codice di comportamento cogliendo l'occasione per prevedere ulteriori adeguamenti e modifiche dello stesso.

Connessione col Piano degli obiettivi

Elemento fondamentale a garanzia dell'efficacia delle misure adottate per la prevenzione e il contrasto di eventi corruttivi e, quindi, dello stesso PTPC è l'individuazione e la programmazione di dette misure in precisi obiettivi da raggiungere da parte di ciascun ufficio. E' necessario, quindi, che, a partire dall'anno 2016, in fase di elaborazione degli obiettivi annuali per ciascun Ufficio/Servizio, siano individuate quelle attività trasversali che fanno riferimento a precisi obiettivi volti alla prevenzione e al contrasto della corruzione. In ordine, poi, all'attuazione delle misure di prevenzione occorrerà attivare i relativi strumenti di valutazione delle performance.

Formazione del personale

Ruolo centrale e strategico, come affermato dall'Aggiornamento 2015 del PNA, è costituito dalla formazione. Dopo l'attivazione nello scorso anno della formazione più generale destinata al personale dipendente responsabile dei servizi (che, per ragioni organizzative, non si è conclusa nel corso dell'anno), pare utile, a questo punto, prevedere una formazione più specialistica e differenziata per livelli di responsabilità. In particolare, oltre ad un'attività di formazione sui contenuti del "Codice di comportamento" dei dipendenti del Comune di Penna Sant'Andrea, è emersa l'esigenza di prevedere anche una formazione specifica sui rischi connessi ai contratti pubblici, rivolta a tutti coloro che operano in tale settore.

Adozione misure particolari nell'area di rischio "contratti pubblici" Da un esame della parte speciale dell'Aggiornamento 2015 del PNA riguardante l'area di rischio "contratti pubblici", con riferimento alla fase della selezione del contraente, tra gli esempi di possibili misure da adottare per la riduzione dei rischi, è stata valutata la possibilità di adottare delle direttive interne che prevedano l'attivazione di verifiche di secondo livello in caso di paventato annullamento e/o revoca della gara e l'obbligo di preventiva pubblicazione online del calendario della o delle sedute di gara.

Vigilanza nei confronti degli enti e società controllate

Si richiama, in proposito, quanto affermato dall'ANAC nella determinazione n.8 del 17 giugno 2015 avente per oggetto "Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici", secondo cui "... Le Linee guida sono rivolte, inoltre, alle amministrazioni pubbliche che vigilano, partecipano e controllano gli enti di diritto privato e gli enti pubblici economici. Ad avviso dell'Autorità, infatti, spetta in primo luogo a dette amministrazioni promuovere l'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza da parte di tali enti. Ciò in ragione dei poteri che le amministrazioni esercitano nei confronti degli stessi ovvero del legame organizzativo, funzionale o finanziario che li correla".

Il Comune di Penna Sant'Andrea partecipa al capitale sociale delle seguenti società:

Il Comune di Penna Sant'Andrea partecipa al capitale sociale delle seguenti società:

1. Ruzzo Reti con una quota del 2,27%;
2. Mo.Te Montagne Teramane e Ambiente S.p.A. con una quota dello 0,77%;
3. Borghi Montani Scarl: la Società, a termine di statuto, aveva lo scopo di intraprendere tutte le iniziative e di realizzare le opere necessarie per il recupero e la valorizzazione dei borghi montani della Provincia di Teramo sotto il profilo turistico e tutte le attività comunque connesse. Essa, in occasione della assemblea straordinaria del 07.03.2014, è stata posta in scioglimento anticipato e messa in liquidazione;
4. Teramo Innovazione S.p.A. : La società fu creata nel 2004 per la gestione di servizi pubblici locali aventi ad oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare lo sviluppo economico, sociale e civile delle comunità locali di riferimento, è a totale capitale pubblico attraverso la partecipazione del Consorzio Industriale di Teramo (77%), della Provincia di Teramo (10%) e dei Comuni teramani tra i quali il Comune di Penna Sant'Andrea ed attualmente è in stato di liquidazione, essendo state attivate le procedure di scioglimento

Il monitoraggio svolto (mediante l'accesso on line alla Sezione "Amministrazione Trasparente" delle Società) ha evidenziato l'assolvimento dell'obbligo della pubblicazione dei Piani per la prevenzione della corruzione o l'integrazione con le misure introdotte dalla legge n. 190/2012 da parte della società Ruzzo Reti e la mancanza della pubblicazione dei suddetti Piani da parte della società MO.Te. Ambiente.

Pertanto, sarà premura di questa Amministrazione segnalare alla società la necessità di dotarsi di tali strumenti.

Monitoraggio e verifica efficacia delle misure adottate

Secondo le indicazioni riportate nell'Aggiornamento 2015 del PNA, il monitoraggio deve riguardare sia il PTPC che l'attuazione delle misure. Il monitoraggio del PTPC deve riguardare tutte le fasi di gestione del rischio al fine di poter intercettare rischi emergenti, identificare processi organizzativi tralasciati nella fase di mappatura, prevedere nuovi e più

efficaci criteri per analisi e ponderazione del rischio. Delle risultanze del monitoraggio, poi, occorre darne conto sia all'interno del PTPC che all'interno della Relazione annuale del RPC redatta entro i termini di legge.

Per quanto concerne, invece, le criticità nell'attuazione del P.T.P.C., si segnala principalmente l'impossibilità dell'applicazione del principio di rotazione del personale con funzioni di responsabilità che tutelino, da un lato, le competenze professionali specialistiche proprie degli uffici e, dall'altro, la funzionalità degli stessi, atteso che l'Ente non dispone di figure professionali fungibili tra di loro.

Procedura per la segnalazione di illeciti e di irregolarità da parte di dipendenti (c.d. whistleblowing)

Scopo della presente disciplina è quello di regolare la presentazione di segnalazioni, da parte dei dipendenti dell'Ente, che possono portare all'emersione di fenomeni interni di corruzione, nell'ampia accezione attribuita a quest'ultimo termine. Oltre a definire gli aspetti procedurali, si intendono anche adottare le idonee precauzioni per tutelare il segnalante, ed in particolare il dipendente dell'amministrazione (c.d. whistleblower), garantendone l'anonimato e contrastando ogni possibile discriminazione nei confronti dello stesso, individuando e rimuovendo i possibili fattori che potrebbero in qualche modo impedire o rallentare il ricorso all'istituto della denuncia di illeciti nel pubblico interesse.

In particolare l'art. 1, comma 51, della citata legge n. 190/2012, ha introdotto nel D.Lgs. n. 165/2001, l'articolo 54-bis rubricato "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti", prevedendo così una misura finalizzata a favorire l'emersione di fattispecie di illecito, nota con il termine "whistleblowing". La stessa Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con la determinazione n. 6 del 28 aprile 2015, ha provveduto ad emanare le "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)" volte ad incoraggiare i dipendenti pubblici a denunciare gli illeciti di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro e, al contempo, a garantirne un'efficace tutela, proponendo un modello procedurale per la gestione delle segnalazioni da adattare sulla base delle esigenze organizzative di ogni amministrazione.

In tale ottica l'obiettivo è quello di fornire al segnalante indicazioni operative in ordine alle modalità di gestione delle segnalazioni e alle forme di tutela poste in atto a garanzia della riservatezza.

Soggetti e oggetto della segnalazione

Il soggetto destinatario delle segnalazioni è il Responsabile per la prevenzione della corruzione (di seguito chiamato "RPC"). Non esiste una lista tassativa di reati o di condotte illecite che possono costituire l'oggetto della segnalazione. Si ritengono rilevanti le segnalazioni che comprendono non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del codice penale (ossia le ipotesi di corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e corruzione in atti giudiziari, disciplinate rispettivamente agli artt. 318, 319 e 319-ter del predetto codice), ma anche le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonché i fatti in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un mal funzionamento dell'Amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. Le condotte illecite segnalate, comunque, devono riguardare situazioni di cui il dipendente sia venuto direttamente a conoscenza «in ragione del rapporto di lavoro» e che, in base alle proprie conoscenze, ritenga altamente probabile che il fatto illecito si sia verificato. Non sono invece meritevoli di tutela le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci.

Contenuto e procedura per la segnalazione

Le segnalazioni vanno fatte utilizzando preferibilmente gli appositi moduli che saranno resi disponibili all'interno del sito internet istituzionale, alla sezione "Amministrazione Trasparente" – sottosezione "Altri contenuti - Corruzione".

Il modulo prevede l'indicazione di tutti gli elementi utili a consentire di procedere alle dovute ed appropriate verifiche e controlli a riscontro della fondatezza dell'esposto. Risulta in ogni caso indispensabile che la denuncia presentata dal "segnalante" sia circostanziata, riguardi fatti riscontrabili e conosciuti direttamente dal denunciante e non riportati o riferiti da altri soggetti, nonché contenga tutte le informazioni e i dati per individuare inequivocabilmente gli autori della condotta illecita.

Le segnalazioni possono essere presentate alternativamente secondo una delle seguenti modalità:

- a) a mezzo del servizio postale;
- b) consegna a mano in busta chiusa presso l'Ufficio Protocollo Generale.

Con riferimento alle modalità di cui ai punti a) e b), al fine di garantire la tutela di riservatezza del segnalante, occorre che la segnalazione sia inserita in una busta chiusa, recante all'esterno il seguente indirizzo: "Responsabile per la prevenzione della corruzione del Comune di Penna Sant'Andrea – piazza V. Veneto, Penna Sant'Andrea". La segnatura di protocollo dovrà essere apposta sulla busta che non dovrà essere aperta ma consegnata tempestivamente al Responsabile per la prevenzione e la corruzione, il tutto con la massima riservatezza.

Attività di accertamento delle segnalazioni

Il "RPC", all'atto del ricevimento della segnalazione, provvederà ad avviare con le opportune cautele la procedura interna per la verifica dei fatti rappresentati nella segnalazione, investendo le strutture competenti per il prosieguo delle attività. Il "RPC", nel rispetto della massima riservatezza e del principio di imparzialità, potrà effettuare ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sugli episodi oggetto della segnalazione. Il "RPC", nel caso, potrà avvalersi di un gruppo di lavoro dedicato, i cui componenti dovranno essere identificati con un apposito atto organizzativo. I componenti del gruppo sono soggetti agli stessi vincoli di riservatezza e alle stesse responsabilità cui è soggetto il "RPC". Nel caso in cui, completata l'attività di verifica, la segnalazione risulti fondata, il "RPC" provvederà, in relazione alla natura della segnalazione, a:



- a) qualora ne sussistano i presupposti di legge, presentare denuncia all'Autorità Giudiziaria competente, nonché alla Corte dei Conti e all'ANAC per i profili di rispettiva competenza;
- b) trasmettere l'esito degli accertamenti all'Ufficio procedimenti disciplinari affinché, qualora ne sussistano i presupposti, provveda all'adozione dei provvedimenti di competenza;
- c) adottare o proporre di adottare tutti i necessari provvedimenti amministrativi per il ripristino della legalità.

La tutela della riservatezza del segnalante va, comunque, sempre garantita anche nel momento in cui la segnalazione viene inoltrata ai soggetti sopra indicati.

Il "RPC", a conclusione degli accertamenti informa dell'esito il segnalante. In caso, invece, di evidente e manifesta infondatezza della segnalazione il "RPC" provvede alla sua archiviazione.

Forme di tutela riconosciute al dipendente che segnala condotte illecite La disposizione di cui all'art. 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001, a tutela del "segnalante" stabilisce:

- a) la riservatezza dell'identità

Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o dell'art. 2043 del codice civile e delle ipotesi in cui la riservatezza non è opponibile per legge, l'identità del whistleblower viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione. Pertanto, fatte salve le eccezioni di cui sopra, l'identità del segnalante non potrà essere rivelata senza il suo espresso consenso e tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione delle segnalazioni sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione. La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento. Per quanto riguarda, in particolare, l'avvio di un eventuale procedimento disciplinare a seguito della segnalazione, occorrerà prevedere la separazione dei dati identificativi del segnalante dal contenuto della segnalazione e l'identità del segnalante non potrà essere rivelata senza il suo consenso, a meno che la sua conoscenza non sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato come previsto dall'art. 54-bis, co. 2, del d.lgs. 165/2001.

Il documento recante la segnalazione, come previsto dall'art. 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001 è, inoltre, sottratto alla disciplina dell'accesso; tale documento non potrà, pertanto, essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte dei richiedenti, ricadendo nell'ambito di esclusione di cui all'art. 24, comma 1, lett. a), della L. n. 241/1990.

- b) il divieto di discriminazione nei confronti del c.d. "whistleblower".

Nei confronti del dipendente che effettua una segnalazione ai sensi della presente procedura, non è consentita alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione stessa. Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, condotte persecutorie, molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili. Il segnalante che ritiene di aver subito una discriminazione, direttamente o tramite l'organizzazione sindacale a cui conferisce mandato, deve dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione al "RPC" medesimo, per metterlo in condizioni di valutarne la fondatezza ed i possibili interventi di azione, per ripristinarne la tutela o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione in via amministrativa e per perseguire, disciplinarmente, l'autore della discriminazione. L'adozione di misure discriminatorie a seguito di whistleblowing, che abbia avuto anche come destinatario il "RPC", può essere segnalata direttamente, ai sensi e per gli effetti del comma 3 dell'art. 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001, all'ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione, per i provvedimenti di competenza, dallo stesso interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dell'Ente.

Responsabilità del segnalante

La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del segnalante nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 del codice civile. Sono altresì fonte di responsabilità eventuali forme di abuso della presente procedura, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche, strumentali e/o effettuate al solo scopo di danneggiare ingiustamente il denunciato o altri soggetti.

### 3. CRONOPROGRAMMA

In questa fase di aggiornamento, viene definito un crono programma contenente gli impegni e gli adempimenti per l'anno 2016 collegati all'attuazione del PTPC 2016-2018.

#### CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'

Aggiornamento annuale del PTPC	entro il 31 gennaio
Interventi di formazione per Responsabili di servizio:	entro il 31 luglio
Verifica anali rischi aree generali	entro il 31 luglio
Integrazione Codice comportamento	entro il 31 luglio
Completamento adeguamenti al D.Lgs. 39/2013	entro il 31 ottobre
Monitoraggio annuale adempimenti PTPC	entro il 30 novembre
Revisione dei regolamenti:	obiettivo triennale